



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PREVENZIONE E COMUNICAZIONE
DIREZIONE GENERALE COMUNICAZIONE E RELAZIONI ISTITUZIONALI
UFFICIO IV

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la Legge 11 agosto 1991 n. 266, Legge-Quadro sul volontariato;

VISTO il D. Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale";

CONSIDERATO che l'importanza delle Associazioni di volontariato, già riconosciuta nell'art. 45 della Legge n. 833 del 23 dicembre 1978, è espressamente ribadita dall'art. 14 co. 7 del D.Lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992, come modificato dall'art. 15 del D. Lgs. 7 dicembre 1993 n. 517;

VISTO il Libro Bianco sul futuro del modello sociale "La vita buona nella società attiva", approvato dal Consiglio dei Ministri il 6 maggio 2009;

VISTO il D.P.R. 28 marzo 2003, n. 129, con cui è stato emanato il "Regolamento di organizzazione del Ministero della Salute";

VISTO l'art. 11 del DM 12 settembre 2003 che, nel prevedere le competenze della Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali contempla, tra quelle dell'Ufficio IV°, i rapporti con organismi pubblici e privati operanti in materia sanitaria, comprese le organizzazioni del volontariato e del terzo settore;

RITENUTO NECESSARIO introdurre specifici criteri al fine di selezionare le associazioni di volontariato e di pazienti che facciano richiesta di inserimento nell'elenco presente sul sito istituzionale del Ministero;

RILEVATA L'OPPORTUNITA' di includere nel suddetto elenco esclusivamente quelle associazioni di volontariato, senza fini di lucro, dotate di soggettività giuridica, portatrici di interessi diffusi e di rilievo almeno nazionale che svolgano la propria azione prevalentemente nel campo della promozione e tutela della salute e nell'assistenza sanitaria dei malati e del disagio psico-fisico dei pazienti con riferimento ad una o più specifiche patologie.

DECRETA

Art. 1

L' inserimento nell'elenco delle associazioni di volontariato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Salute è consentito alle associazioni che posseggano i seguenti requisiti specifici:

- forma giuridica definita da atto costitutivo e statuto da cui risultino chiare le finalità dell'Associazione e le attività che essa si propone, senza fini di lucro;
- svolgimento dell'attività di volontariato prevalentemente nell'ambito della promozione e tutela della salute e dell'assistenza sanitaria dei malati e del disagio psico-fisico dei pazienti con riferimento ad una o più specifiche patologie;
- attività di rilievo nazionale od internazionale su interessi diffusi ed ambito di intervento in almeno cinque regioni, con presenza documentata di sedi operative in almeno due regioni;
- congruità del numero e della tipologia degli associati (pazienti, familiari, volontari, operatori) rispetto all'attività svolta.

Art. 2

L' iscrizione è subordinata alla preventiva istruttoria da parte dell'ufficio IV della Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali che provvederà a valutare, sulla base dei requisiti di cui al precedente art. 1, la documentazione inviata al Ministero dalle associazioni, composta dalle schede informative, reperibili sul sito istituzionale, debitamente compilate, dall'atto costitutivo e dallo statuto e, nel caso di Federazioni, da un elenco completo delle associazioni aderenti corredato di indirizzi e recapiti telefonici.

La documentazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo: Ministero della Salute – Direzione generale della comunicazione e relazioni istituzionali – ufficio IV – Via Giorgio Ribotta 5- 00144 Roma.

Art. 3

Le associazioni di volontariato già inserite nell'elenco pubblicato sul sito del Ministero saranno sottoposte alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, in mancanza dei quali si provvederà alla relativa cancellazione.

Roma, **18 DIC. 2009**

IL DIRETTORE GENERALE

dott. ssa Daniela Rodorigo

